

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-951 del 27/02/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FIORI GROUP SPA (Imp. v. Per Ferrara n. 7) FINALE EMILIA (MO). Rif. Prot. n. 2640/2019 SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 876/2020 ARPAE SINADOC
Proposta	n. PDET-AMB-2020-923 del 25/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA FIORI GROUP SPA (Imp. v. Per Ferrara n. 7) FINALE EMILIA (MO).

Rif. Prot. n. 2640/2019 SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 876/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta FIORI GROUP SPA, avente sede legale in comune di Finale Emilia (MO), v. per Ferrara n. 7, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Finale Emilia (MO), v. per Ferrara n. 7, in data 15/11/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 13/12/2019 con prot. n. 191617.

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione di macchine per l'edilizia e movimento terra;

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 14/02/2020 con prot. n. 24109;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 4670 del 18/09/2018;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad Arpae SAC Modena il 13/12/2019, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, di rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, durante lo svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A., come da valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale datata 04/08/2004 e integrata con documento datato 19/12/2014.

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in acque superficiali espresso dal Consorzio della Bonifica di Burana con prot. 854 del 21/01/2020.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a emissioni in atmosfera, impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 4760 del 18/09/2018, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Aria e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta FIORI GROUP SPA per l'impianto ubicato in comune di Finale Emilia (MO), V. per Ferrara n. 7, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4760 del 18/09/2018;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 25/02/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Finale Emilia
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Finale Emilia

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta FIORI GROUP SPA (IMP. V. PER FERRARA N. 7) FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque di prima pioggia in acque superficiali - Acque reflue domestiche in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale prima di competenza delle singole Province.

B – Parte descrittiva

La ditta Fiori Group s.p.a. di Finale Emilia, nell'insediamento di Via per Ferrara 7, Finale Emilia (MO), svolge attività di produzione di macchine per l'edilizia e movimento terra, ed è autorizzata per lo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche con Determina n. 4760/2018 rilasciata dalla SAC di ARPAE Modena.

La richiesta di modifica della matrice Acqua dell'AUA vigente n. 4760/2018, riguarda il necessario spostamento delle linee fognarie esistenti a seguito del progetto di modifica e ampliamento dello stabilimento e di ridefinizione

delle aree esterne e delle superfici coperte; gli impianti di trattamento esistenti non subiscono modifiche così come resta invariato il numero dei punti di scarico. La modifica della linea fognaria andrà ad interessare i punti di scarico SC5 (acque di prima pioggia), SC6 (acque meteoriche) nei quali vengono convogliate le acque che si generano a seguito del progetto di modifica e ampliamento dello stabilimento e il punto SC7 acque reflue domestiche generate dai nuovi bagni che scaricano in pubblica fognatura (Sorgea).

In base ai dati forniti, seppure in presenza di aumento delle superfici di prima pioggia, delle superfici coperte e dei bagni, i punti di scarico dello stabilimento restano invariati rispetto alla situazione autorizzata; così come non vengono apportate modifiche agli impianti di trattamento esistenti e già autorizzati, in quanto erano già stati realizzati sufficientemente dimensionati per trattare anche le acque reflue generate dalle nuove superfici in progetto.

Si ripresenta pertanto la medesima configurazione già autorizzata con Determina n. 4760/2018 rilasciata dalla SAC di ARPAE Modena:

Tipologia dello scarico	Punto di scarico	Destinazione dello scarico in acque superficiali
Acque di prima pioggia	SC4 SC5	Scolo Roncone Canale Bratellari
Acque reflue domestiche	SC2	Scolo Roncone
Acque meteoriche	SC1, SC3 SC6	Scolo Roncone Canale Bratellari

- Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, le acque raccolte nelle vasche di cui sopra sono classificabili come "acque di prima pioggia";

- ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003 le acque dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la precedente Determinazione n° 4760 del 18/09/2018 rilasciata dal SAC di ARPAE di Modena di autorizzazione allo scarico della ditta Fiori Group s.p.a. per l'insediamento di Via per Ferrara 7, Finale Emilia.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere favorevole del Consorzio della Bonifica di Burana n. 854-20 del 21/01/2020;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

E' autorizzato il gestore della ditta Fiori Group s.p.a., con sede legale e insediamento a Finale Emilia (MO), Via per Ferrara 7, **a scaricare:**

- **le acque di prima pioggia** insieme alle acque di seconda pioggia non trattate, derivanti dal dilavamento delle aree dei piazzali a servizio dell'attività di produzione di macchine per l'edilizia e movimento terra, previo passaggio nelle vasche di prima pioggia e relativo trattamento con disoleatori, nei punti di scarico SC4 e SC5;

- **le acque reflue domestiche** dei servizi igienici esistenti dell'insediamento in conformità a quanto riportato negli elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione unica ambientale previo trattamento tramite fossa Imhoff ed impianto di fitodepurazione nel punto di scarico SC2;

Tipologia dello scarico	Punto di scarico	Destinazione dello scarico in acque superficiali
Acque di prima pioggia	SC4 SC5	Scolo Roncone Canale Bratellari
Acque reflue domestiche	SC2	Scolo Roncone
Acque meteoriche	SC1, SC3 SC6	Scolo Roncone Canale Bratellari

PRESCRIZIONI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia, di cui ai punti SC4 e SC5, deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006, con esclusivo riferimento ai parametri "Idrocarburi Totali" e "Solidi Sospesi Totali";
- 2) durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi dovranno essere immesse nelle due vasche di prima pioggia fino al riempimento delle stesse; una volta terminato l'evento meteorico, entro un periodo compreso entro le 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, le suddette vasche dovranno essere completamente svuotate, trattando le acque, raccolte in esse, nel relativo disoleatore;
- 3) s'individuano come manufatti di controllo ai fini dei prelievi fiscali i pozzetti ubicati subito a valle delle due vasche di prima pioggia. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 4) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti
 - i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;
 - i quantitativi di fanghi derivanti dai sistemi di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione;
- 5) dovrà essere mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;
- 6) i fanghi di risulta dagli impianti adibiti alla depurazione delle acque di prima pioggia dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;

PRESCRIZIONI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

- 7) il sistema di trattamento, costituito da fossa Imhoff e impianto di fitodepurazione, dovrà possedere caratteristiche tecnico funzionali e capacità depurative uguali od analoghe a quelle dettate dalla Deliberazione Giunta Regionale 09/06/03 n. 1053 e dovranno essere dimensionati in relazione agli Abitanti Equivalenti serviti;
- 8) la fossa Imhoff dovrà essere periodicamente svuotata; i residui estratti andranno smaltiti nel rispetto della normativa vigente; la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni presso l'Azienda e fornita, se richiesta, agli organi di vigilanza;
- 9) la fossa Imhoff non deve causare dispersione di liquame nel terreno e infiltrazione nella falda e le acque meteoriche non devono in alcun modo interessare la rete fognaria acque nere;

- 10) le reti di fognatura e gli scarichi devono essere dotati a valle di pozzetti di ispezione per eventuali campionamenti ed i punti di scarico devono essere sottoposti a manutenzione periodiche al fine di evitare intasamenti ed inconvenienti fastidiosi;
- 11) nel caso che gli scarichi rappresentino nuovi punti di immissione in canali consorziali di bonifica è necessario acquisire dalla stesso consorzio specifica autorizzazione o darne comunicazione (a seconda del regolamento dello stesso consorzio);
- 12) periodicamente deve essere effettuato un controllo dello stato dei canali o scoli recettori, al fine di verificare le condizioni di deflusso delle acque e ripristinare eventuali fenomeni di intasamento;
- 13) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 14) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, di sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi delle vigenti norme.
- 15) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue domestiche, di prima pioggia, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue domestiche.
- 16) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC e al Distretto Area Nord-Carpi di ARPAE di Modena, al Comune di Finale Emilia di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta FIORI GROUP SPA (IMP. V. PER FERRARA N. 7) FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta FIORI GROUP SPA, che svolge attività di produzione di macchine per l'edilizia e movimento terra, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Finale Emilia (MO), v. per Ferrara n. 7, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 4760 del 18/09/2018, per la seguente configurazione, che rimarrà invariata:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24;
- il seguente consumo di materie prime:

- ferro	1.170	t/anno
- graniglia metallica	5,2	t/anno
- liquido di lavaggio	0,416	t/anno
- solvente per lavaggio pistole	0,78	t/anno
- vernice in polvere	10,4	t/anno
- fondo all'acqua componente A	13	t/anno
- smalto all'acqua componente A	13	t/anno
- fondo e smalto all'acqua componente B	5,2	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Finale Emilia con prot. n. 23549 del 17/7/2018;
- istruttoria tecnica di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 13639 del 6/7/2018, dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Vista la dichiarazione della ditta, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, che, relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla condizione già autorizzata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 4760 del 18/09/2018, si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta FIORI GROUP SPA con impianti ubicati nel comune di Finale Emilia (MO), v. per Ferrara n. 7, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SALDATURA

portata massima	7.500	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - GRANIGLIATURA

portata massima	9.500	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - GENERATORE DI CALORE REPARTO CARPENTERIA (230 KW)
(impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTO UFFICI (115 KW)
(impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTO MAGAZZINO
EX SALDATURA (69 KW)
(impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTO MAGAZZINO
EX SALDATURA (69 KW)
(impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTO MAGAZZINO RICAMBI
(41 KW)
(impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTO MAGAZZINO RICAMBI
(41 KW)

(impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - VERNICIATURA A VELO D'ACQUA (2 camini da 32.500 Nmc/h cad.)

portata massima	65.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - VENTILAZIONE VERNICIATURA - APPASSIMENTO

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - CALDAIA RISCALDAMENTO CABINA DI VERNICIATURA
E PAVIMENTO**

portata massima	1.600	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - TAGLIO LASER 1

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - CALDAIA FORNO ESSICCAZIONE (349 KW)

portata massima	430	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - FORNO VERNICIATURA ESSICCAMENTO

portata massima	Tiraggio naturale	
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - ESAUSTORE LAVAGGIO

portata massima	9.500	Nm/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc (°)

(°) Limite di emissione applicabile durante la “fase di lavaggio”

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - CALDAIA LAVAGGIO (349 KW)

portata massima	260	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - CALDAIA FOSFOSGRASSAGGIO (349 KW)

portata massima	260	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - CABINA DI VERNICIATURA POLVERE

portata massima	16.000	Nmc/h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - GENERATORE DI CALORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (348 KW)

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)</u>		

Polveri totali	5	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - ESAUSTORE FORNO POLIMERIZZAZIONE IN POLVERE

portata massima	100	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 -TAGLIO LASER 2

portata massima	2.400	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTI DI EMISSIONE N. 25-26-27-28 – CALDAIE A MURO REPARTO PROTOTIPI <35KW cadauno.

(*) limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(**) I limiti si intendono rispettati in quanto gli impianti sono alimentati a gas metano.

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

La ditta deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di solvente organico non superiore al 20% della fase solvente al momento dell'uso.

Potrà essere utilizzato prodotto verniciante a base solvente alto solido per saltuarie operazioni di ritocco (massimo 5 Kg/giorno).

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali

⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 (portata e polveri), 4, 12, 13, 15 (portata e polveri), 17 (solo S.O.V.), 18 (durante la fase di lavaggio), 21, 23 e 24 (portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal

responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE- Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FIORI GROUP SPA (IMP. V. PER FERRARA N. 7) FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FIORI GROUP SPA, che svolge attività di produzione di macchine per l’edilizia e movimento terra, è autorizzata all’utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Finale Emilia, v. per Ferrara n. 7 come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 4760 del 18/09/2018, per la seguente configurazione, che rimarrà invariata:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da impianti di aspirazione installati su diversi punti di emissione e dalla circolazione dei mezzi e dei carrelli elevatori all'interno dell'area aziendale;
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- la ditta farà riferimento a una classe V – Aree prevalentemente industriali, con limiti di immissione pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte, in assenza di classificazione acustica comunale;
- s'individuano come ricettori sensibili più prossimi alla ditta cinque abitazioni identificate con R1, R2, R3, R4 e R5;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Considerato che con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ArpaE SAC Modena il 13/12/2019, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, di rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, durante lo svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A., come da valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale datata 04/08/2004 e integrata con documento datato 19/12/2014;

Considerato inoltre che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 13/12/2019, assunta agli atti con prot. n. 191617, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 4760 del 18/09/2018, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in comune di Finale Emilia (MO), via Per Ferrara n. 7, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FIORI GROUP S.P.A. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante. Allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 3) Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità d'uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali autorizzate, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore autorizzate, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.